Documento valutazione rischi di interferenza
D.U.V.R.I.

(ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

OGGETTO: **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI DI PROMOZIONE E PUBBLICITÀ PER LE ESIGENZE DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA**

<table>
<tr><td colspan="2">Appaltatore

Datore di Lavoro ex art.2 D.Lgs 81/08
oppure
altro Soggetto delegato dal Datore di Lavoro

firma digitale_____</td></tr>
<tr><td>Il RUPA per la fase di affidamento
Dell'AUSL di Bologna</td><td>Il Direttore Generale
oppure
altro Soggetto delegato dal Datore di Lavoro
Dell'

firma digitale_____</td></tr>
<tr><td>Il RUP per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AUSL di Bologna</td><td>Il DEC per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AUSL di Bologna</td></tr>
<tr><td>Il RUP per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AOU di Bologna</td><td>Il DEC per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AOU di Bologna</td></tr>
<tr><td>Il RUP per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AOU di Ferrara</td><td>Il DEC per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AOU di Ferrara</td></tr>
<tr><td>Il RUP per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AUSL di Ferrara</td><td>Il DEC per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AUSL di Ferrara</td></tr>
<tr><td>Il RUP per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AUSL di Imola</td><td>Il DEC per la fase di esecuzione del contratto
Dell'AUSL di Imola</td></tr>
</table>

Il RUP per la fase di esecuzione del contratto Degli IOR di Bologna	Il DEC per la fase di esecuzione del contratto Degli IOR di Bologna

PREMESSA…⚠… 3

1.1 STATO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO 4

1.2 DESCRIZIONE DEL CONTRATTO 5

1.3 SPECIALIST 5

1.4 DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE 5

1.5 DATI GENERALI E REFERENTI DAL COMMITTENTE 6

1.6 DATI GENERALI E REFERENTI APPALTATORE 6

1.7 SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI 7

1.8 RIFERIMENTI LEGISLATIVI. 7

1.9 DEFINIZIONI 7

2 PARTE GENERALE 9

2.1 FORMAZIONE 9

2.2 SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL'APPALTO 9

2.3 NORME GENERALI 9

3 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 11

3.1 VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE 11

3.2 SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO 11

3.3 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI 11

3.4 VERIFICHE 11

4 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE 12

4.1 NORME DI COMPORTAMENTO 12

4.2 APPALTATORE: DVR e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL'APPALTO 12

4.3 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI 12

4.4 MATERIALI E SOSTANZE PREVISTE 12

4.5 ORGANICO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' 12

4.6 SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E TERZI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE 13

4.7 IDONEITA' SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA' 13

4.8 GESTIONE DELLE EMERGENZE 13

4.9 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI 13

4.10 AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 14

4.11 PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL' APPALTATORE 14

4.12 PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE 14

4.13 NELLE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE MERCI / MATERIALE: 15

5 RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 16

5.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEI RISCHI DA INTERFERENZE 16

5.2 AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÁ DEL D.U.V.R.I. 17

6 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI D.U.V.R.I. 17

6.1 SCHEDE SPECIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 18

6.2 ONERI PER LA SICUREZZA 21

6.3 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO 21

7 ALLEGATO 1 – ARTICOLO CONTRATTUALE SULL'INFORMAZIONE 21

PREMESSA

Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza è redatto ai sensi dell'art.26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m. i.
Il DUVRI - così come ribadito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008 - è da considerarsi un documento "dinamico", pertanto la valutazione dei rischi interferenti specifici, effettuata prima dell'espletamento dell'appalto, dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che potranno emergere prima o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
Il DUVRI potrà quindi subire aggiornamenti a seguito di sopraggiunte esigenze.

Per tale scopo sono di fondamentale importanza:

1. il ruolo del Direttore dell'esecuzione del contratto e del/i Preposti che sovrintendono l'appalto;
2. le riunioni di cooperazione e coordinamento, da convocare da parte del DEC (se ritenuto necessario) ad inizio dell'appalto e/o durante l'esecuzione dello stesso, le cui conclusioni saranno sempre verbalizzate

⚠**N.B.** Per tutti i servizi caratterizzati da modalità operative e fasi esecutive analoghe all'appalto a cui si riferisce il presente DUVRI, si ritiene che l'analisi dei rischi da interferenze esperita evidenzi la coincidenza fra rischi standard e rischi specifici, considerati presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.
Il presente documento, quindi, assume rilevanza sia come DUVRI ricognitivo (da predisporre per la fase di gara), sia come DUVRI definitivo (da allegare al contratto per integrarlo, prima dell'esecuzione dello stesso, a mente di quanto disposto dal D.Lgs 81/08, art.26 comma 3-ter).
Resta inteso, ad ogni buon fine, quanto summenzionato: il DUVRI è da considerarsi un documento "dinamico", pertanto a seguito di eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, oppure qualora se ne ravvisasse la necessità per altre motivazioni, potranno essere definiti aggiornamenti da riportare in successive versioni del DUVRI, previa consultazione tra figure preposte dell'appaltante e dell'appaltatore, da attuarsi mediante la tenuta di riunioni di cooperazione e coordinamento.

1.1 STATO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev. N.	SEZIONI REVISIONATE	MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE	DATA

1.2 DESCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il presente documento tratta la valutazione dei rischi interferenti correlati alla concessione del servizio bar ed altri servizi complementari per le necessità dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

Dettagliate informazioni inerenti le caratteristiche e modalità esecutive della fornitura, quali:

- specifiche delle eventuali sostanze e materiali (es.reagenti, materiali di consumo)
- strumentazioni/apparecchiature/macchinari e loro eventuale installazione, messa in servizio, collaudo
- caratteristiche di eventuali attrezzature/dispositivi da utilizzare in fase di espletamento del servizio
- durata della fornitura e/o del servizio
- eventuale assistenza tecnica e/o manutentiva programmata su più anni
- eventuale informazione e addestramento del personale del committente

sono specificate nel relativo capitolato prestazionale o speciale d'appalto; oppure progetto tecnico; oppure documenti di gara; già consegnato/i in sede di gara ed al/ai quale/i si rimanda per ogni eventuale approfondimento.

1.3 SPECIALIST

(NEL CASO SIA RICHIESTA LA PRESENZA DELLO SPECIALIST)

Nell"attesa della produzione definitiva di una procedura aziendale, che tratti in maniera puntuale e precisa le modalità di accesso negli ambienti sanitari degli specialist di prodotto, ogni volta che debba essere necessaria la loro presenza negli ambienti dell"azienda sanitaria occorre seguire le indicazioni sotto riportate:

1. La ditta appaltatrice deve dichiarare di aver ricevuto e letto il fascicolo informativo sui rischi presenti nell"azienda sanitaria;

2. Il RSPP della ditta appaltatrice che gestisce la sicurezza dello specialist deve essere a conoscenza della richiesta di intervento fatta dal committente verso l"appaltatore e deve richiedere all"azienda sanitaria il DUVRI;

3. Lo specialist deve avere una formazione adeguata e dimostrabile relativamente alla procedura e all"ambiente in cui andrà ad effettuare la sua attività;

4. Lo specialist deve avere copertura assicurativa sia rispetto ad infortuni e malattie professionali sia rispetto a responsabilità civile verso terzi;

5. La richiesta deve essere formulata dal committente (azienda sanitaria) alla ditta appaltatrice che invia lo specialist con indicazione di data, ora e locale dove l"operatore deve presentarsi;

6. La richiesta di intervento dello specialist deve contenere il nome dell'operatore di riferimento (richiedente l"intervento dello specialist), che potrebbe essere il Dirigente, il Preposto o chiunque ne faccia le veci, e abbia autorità relativamente alla procedura da svolgere che richiede la presenza dello specialist;

7. Allo specialist devono essere indicati i rischi interferenti (dall"operatore indicato al punto 6) che possono presentarsi durante la procedura alla quale partecipa;

8. Allo specialist debbono essere forniti i DPI necessari alla protezione di occhi, bocca, viso, ecc., dall"operatore indicato al punto 6, per una corretta protezione durante la procedura da svolgere;

9. Lo specialist dovrà informare gli operatori presenti sugli eventuali rischi interferenti legati alla procedura da eseguire;

10. Nel caso si verifichi un infortunio a rischio biologico recarsi al pronto soccorso e informare immediatamente DEC o chi ne fa le veci e SPP dell"appaltatore e del committente.

1.4 DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ragione sociale AUSL BOLOGNA

Sede legale e Amministrativa	Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Telefono e Fax	Tel. +39.051.6225111 fax +39.51.6584923
Codice Fiscale e P. IVA	02406911202

1.5 DATI GENERALI E REFERENTI DAL COMMITTENTE

FUNZIONE	NOMINATIVO	RECAPITI (indirizzo e-mail)
Il RUPA per la fase di affidamento dell'AUSL di Bologna		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)		
Il RUP per la fase di esecuzione del contratto dell'AUSL di Bologna		
Il DEC per la fase di esecuzione del contratto dell'AUSL di Bologna		
Il RUP per la fase di esecuzione del contratto dell'AOU di Bologna		
Il DEC per la fase di esecuzione del contratto dell'AOU di Bologna		
Il RUP per la fase di esecuzione del contratto dell'AOU di Ferrara		
Il DEC per la fase di esecuzione del contratto dell'AOU di Ferrara		
Il RUP per la fase di esecuzione del contratto dell'AUSL di Ferrara		
Il DEC per la fase di esecuzione del contratto dell'AUSL di Ferrara		
Il RUP per la fase di esecuzione del contratto dell'AUSL di Imola		
Il DEC per la fase di esecuzione del contratto dell'AUSL di Imola		
Il RUP per la fase di esecuzione del contratto degli IOR di Bologna		
Il DEC per la fase di esecuzione del contratto degli IOR di Bologna		

1.6 DATI GENERALI E REFERENTI APPALTATORE

FUNZIONE	NOMINATIVO	RECAPITI tel.oppure e-mail)
Datore di Lavoro		
Legale Rappresentante		
Datore di Lavoro e Legale Rappresentante		
Dirigente delegato dal Datore di lavoro		
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione		
Preposto		
Referente del contratto		

1.7 SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI

Le informazioni per la redazione del presente documento sono state desunte dalle attività che dovranno svolgersi verranno contattati DEC/Dirigenti/Preposti/o chi ne fa le veci e altre persone durante la stesura del documento definitivo.

1.8 RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. - art. 26

Cod. Civ. - artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.

1.9 DEFINIZIONI

Appaltante o Committente	Il soggetto per conto del quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001).
Appaltatore	E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte.
Appalto	L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (*committente* o *appaltante*) il compimento di un'opera o di un servizio.
Contratto d'appalto	L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.);
Contratto d'opera	Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222 c.c.);
Contratto di somministrazione	La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile).
Contratto di subappalto	E' la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.) e con le limitazioni di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016. Il subappaltante deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato in subappalto.
Accordo Quadro	1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 2.Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta 4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonchè le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti; c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro. 6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Contratto in concessione	Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

Datore di lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
DUVRI	Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Forniture di materiali o attrezzature	Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante.
Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi	Persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Secondo le definizioni del "codice dei contratti pubblici": a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le so-cietà cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra impren-ditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro d) i raggruppamenti temporanei e) i consorzi ordinari f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interes-se Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemen-te alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Interferenza	E' ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori).
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.
Lavoratore autonomo o prestatore d'opera	E' colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera.
Oneri per la sicurezza	Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.
Oneri per la sicurezza propri dell'impresa	Sono riferiti ai rischi propri dell'attività delle singole imprese/ditte appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/08, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, tale costo deve essere specificatamente indicato, e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro
Pericolo	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Secondo l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione
Responsabile dell'esecuzione per l'Azienda (DEC)	Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nei servizi e nelle forniture dove è richiesta una specifica competenza o una presenza logistica nel luogo di esecuzione viene affidato ad un dipendente qualificato il controllo dell'esecuzione e la supervisione dell'appalto nel rispetto del capitolato. In questo caso il RUP riveste un ruolo prettamente amministrativo. Nel bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il nome ed il recapito telefonico del direttore esecuzione/direttore lavori. Il Direttore dell'Esecuzione ovvero Direttore Lavori, si rapporta con il RUP, per gestire la prestazione contrattuale inviandogli tutte le note necessarie (autorizzazione al pagamento di spese in relazione all'avanzamento dei lavori, DUVRI definitivo, inadempienze contrattuali da parte della ditta, ecc.) e assolvendo agli impegni di coordinamento per prevenire rischi interferenti
Rischio	Proprietà di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Rischi da interferenze	Sono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate che all'interno dell'Azienda possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e di personale di altre ditte d'appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi: ▪ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; ▪ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi; ▪ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi tra quelli specifici dell'attività propria del fornitore di servizi; ▪ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

2 PARTE GENERALE

2.1 FORMAZIONE

La Ditta dovrà garantire un'adeguata formazione gratuita del personale dell'Azienda, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione autonoma (ovvero quella operata dagli utilizzatori, così come definito dalle norme UNI 9910). La formazione verrà gestita direttamente con la UO utilizzatrice dell'Azienda specifica. L'avvenuta formazione dovrà essere attestata da un documento in cui saranno riportati i nomi dei soggetti che hanno ricevuto l'istruzione e controfirmato dalla Ditta fornitrice (nella persona che ha eseguito il corso).

2.2 SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

L'attività di cooperazione e coordinamento prevede anzitutto l'interazione costante tra committente e appaltatore con riunioni periodiche

I compiti assegnati dal committente e dall'appaltatore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai soggetti di cui sopra sono:

- verifica degli appaltatori e subappaltatori;
- verifica dell'applicazione delle prescrizioni contenuto nel presente documento;
- organizzazione dei sopralluoghi preventivi con la relativa stesura dei verbali;
- organizzazione delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza con la relativa stesura dei verbali;
- cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- controllo periodico dei subappaltatori;
- aggiornamento e integrazione del DUVRI.

2.3 NORME GENERALI

Tutti i lavori/servizi/forniture devono essere svolti in modo da eliminare e, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze; quindi è richiesto di:

- Coordinarsi con il DEC/Dirigenti/Preposti/o chi ne fa le veci per organizzare le modalità ed i tempi dell'intervento in modo da effettuare quanto più possibile una programmazione concordata; stabilendo gli interventi necessari per evitare che dipendenti dell'azienda o di ditte terze, pazienti, visitatori, ecc. vengano esposti ai rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto;
- procedere allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive e/o alla disponibilità di uomini e mezzi;
- nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte utilizzando un'adeguata segnaletica e/o con il supporto di un operatore supplementare e/o individuando percorsi preferenziali ovvero convocando una riunione di coordinamento e cooperazione.

Scelte progettuali ed organizzative attinenti all'organizzazione delle attività, misure preventive e protettive

- ✓ Le attività devono svolgersi preferibilmente e prevalentemente presso i locali assegnati e non in altri luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria.

Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive

- ✓ Le ditte, prima di introdurre negli ambienti dell'Azienda Sanitaria, attrezzature di lavoro non provviste del marchio CE, dovranno attestare che esse hanno i requisiti di legge che le rendono idonee all'uso; le imprese dovranno, inoltre, dichiarare di impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell'assetto in cui è stata dichiarata idonea all'uso;
- ✓ E' vietato alle ditte utilizzare dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ E' vietato modificare attrezzature, impianti o strutture dell'Azienda Sanitaria senza preventiva autorizzazione della medesima.

Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva

- ✓ L'Azienda Sanitaria mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di primo soccorso (cassette di primo soccorso, pacchetti di medicazione), oltre che i mezzi per la comunicazione delle emergenze (telefoni di emergenza) e i servizi igienici; **SOLO GLI OPERATORI ADEGUATAMENTE E SPECIFICATAMENTE FORMATI POSSONO EFFETTUARE INTERVENTI CON L'UTILIZZO DEI PRESIDI ANTINCENDIO**
- ✓ Prima di utilizzare un'attrezzatura di lavoro del committente o di un'altra impresa è obbligatorio stipulare uno specifico contratto di comodato d'uso o, in alternativa, procedere al noleggio dell'attrezzatura;

Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi

- ✓ Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e la localizzazione dei presidi di emergenza.

Uso di prodotti chimici (vernicianti, smalti, siliconi, detergenti, ecc.)

- ✓ L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle SDS o ST (Schede che dovranno essere presenti in situ).
- ✓ Per quanto possibile, gli interventi che necessitano l'uso di sostanze pericolose, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
- ✓ E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
- ✓ L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.
- ✓ Non dovranno essere abbandonati rifiuti.

Tesserino di riconoscimento

- ✓ Risulta obbligatorio, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che il personale impiegato dagli appaltatori sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).

Fiamme libere

- ✓ E' vietato utilizzare fiamme libere, salvo occasioni particolari condivise ed autorizzate dal committente.

Fumo

- ✓ E' vietato fumare in tutta la struttura

3 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

3.1 VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

La verifica tecnico professionale dell'appaltatore sarà condotta secondo quanto stabilito dal CSA (Capitolato Speciale di Appalto) e dall'art. 26 comma 1 a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e articoli seguenti del DUVRI.

3.2 SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO

Nelle aree interessate al lavoro/servizio/fornitura, oltre al personale dell'Azienda Sanitaria, possono essere presenti altre persone esterne all'appalto con le quali l'appaltatore dovrà rapportarsi nel corso della propria attività e comunque prima di qualsiasi intervento che possa originare rischi interferenti, quando è possibile effettuare gli interventi sfruttando lo sfasamento temporale e/o spaziale

3.3 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI

Si è richiesto agli operatori della ditta appaltatrice di non addentrarsi in ambienti non pertinenti alla sua attività, per non esporre inutilmente gli operatori a dei rischi interferenziali non valutati.
I servizi di pulizia e sanificazione vengono espletati presso tutte le sedi dell'AUSL di Bologna interessate dallo svolgimento delle attività sanitarie e dei servizi ad esse correlate (ospedali, poliambulatori, ambulatori, sedi amministrative, ecc.).
Una prima documentazione (sotto forma di tabella/schema di riepilogo) dell'allocazione dei locali assegnati all'appaltatore per lo svolgimento dei servizi, è stata condivisa e consegnata all'appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione degli stessi.
Dopo alcuni mesi dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto, la suddetta documentazione risulta attualmente in fase di revisione, per verificare la funzionalità dell'assetto logistico originariamente predisposto.
Al termine della verifica, la tabella di allocazione dei locali assegnati all'appaltatore potrà risultare immodificata oppure integrata con le eventuali nuove risultanze, e sarà allegata ad una successiva versione del DUVRI.

3.4 VERIFICHE

L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento impostole dalla legge, effettuerà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dal DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità idonei *audit* atti a certificarel'osservanza delle prescrizioni sottoscritte dal contraente. Eventuali inadempienze ricadranno tra le more previste dal CSA.

4 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

4.1 NORME DI COMPORTAMENTO

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto viene inoltre richiesto che l'Appaltatore:

- ✓ organizzi i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- ✓ abbia cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
- ✓ garantisca che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso dell'espletamento dell'attività siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione;
- ✓ fornisca ai propri dipendenti: - il tesserino di riconoscimento (art.18, c.1, lett. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8 del D.Lgs. 81/08); - i dispositivi di protezione individuale (art.18, c.1, lett. d; artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08); - la formazione necessaria (art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08);
- ✓ si faccia carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari (art.18, c.1, let. g; artt. 38-42, sez. V; art. 229-231 242-244, 259-261, 279-280 del D.Lgs. 81/08);
- ✓ segnali al Datore di Lavoro Committente e al RUP/DEC tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all'interno dell'Azienda;
- ✓ si impegni a rispettare tutte le procedure interne dell'Azienda (eventualmente allegate);
- ✓ si impegni a comunicare al Datore di Lavoro Committente, e ai soggetti di cui al paragrafo 2.2 del presente documento, qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte, concordando l'eventuale revisione del presente DUVRI (Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono).

4.2 APPALTATORE: DVR E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL'APPALTO

L'appaltatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria la seguente documentazione:

- estratto del proprio DVR, rivisto anche in funzione delle specifiche attività previste in appalto.

4.3 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI

L'appaltatore comunicherà all'Azienda Sanitaria, nel documento sopra indicato, l'elenco delle attrezzature utilizzate, che devono rispondere alle normative vigenti.

4.4 MATERIALI E SOSTANZE PREVISTE

Prima dell'inizio del Servizio/Appalto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria gli eventuali agenti chimici introdotti nei luoghi di lavoro e le relative schede di sicurezza

4.5 ORGANICO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

L'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda sanitaria gli estremi dei lavoratori, la qualifica, e quant'altro necessario e richiesto dall'Azienda Sanitaria.

4.6 SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E TERZI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

I soggetti terzi, eventualmente chiamati dall'Appaltatore, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Azienda Sanitaria.

E' vietato l'accesso/ingresso alle strutture dell'Azienda Sanitaria a terzi diversi dall'appaltatore.
Per ogni autorizzato dall'Amministrazione il Datore di lavoro Committente unitamente al RUP, al Direttore dell'esecuzione del Contratto e all'Appaltatore dovrà:

- valutare i rischi interferenti originati
- aggiornare, integrare e condividere il DUVRI con i terzi.

4.7 IDONEITA' SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA'

L'Appaltatore dovrà dichiarare il possesso dell'idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni previste in appalto.

4.8 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Considerata la tipologia di servizio appaltato e le modalità di svolgimento dello stesso il fascicolo informativo sui rischi presenti in ambiente di lavoro potrebbe essere sufficiente; comunque, nel caso di necessità, l'appaltatore seguirà le indicazioni fornite dagli operatori sanitari presenti sul posto e le indicazioni relative alla struttura in cui sta svolgendo la sua attività.
Nel caso in cui venisse deciso di dare in gestione autonoma dei locali alla ditta appaltatrice, potrebbe essere chiesto a quest'ultima la stesura di un'istruzione operativa che chiarisca come intervenire nel caso di primo intervento di emergenza.
Tale istruzione dovrà essere condivisa con l'ausl e raccordarsi con quella già esistente nell'azienda sanitaria.

4.9 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto la ditta appaltatrice attesta che il proprio personale ha ricevuto una documentata informazione, formazione e/o addestramento sulle seguenti tematiche inerenti alla sicurezza:

	TEMATICA
X	Formazione di base e specifica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni dello specifico settore ATECO. (*obbligatoria*)

	TEMATICA
X	Formazione rischio biologico (*facoltativa*)
X	Formazione rischio chimico (*facoltativa*)
X	Uso estintori e/o coperte antifiamma (*facoltativa*)

L'appaltatore dovrà specificare (qualora richiesto dall'appaltante) se il proprio personale ha ricevuto una ulteriore informazione, formazione e/o addestramento specifici sulle suindicate tematiche: con il termine *facoltativa* si intende un'istruzione più specialistica rispetto a quella generale sulle singole tematiche di riferimento.
Tale livello di istruzione verrà specificato con apposita nota, oppure in occasione di una o più riunioni di cooperazione e coordinamento, da tenersi nel corso del periodo di validità dell'appalto.
L'appaltatore si dichiara altresì disponibile ad avviare il proprio personale verso iniziative informative, formative e/o di addestramento di tipo interno o esterno, qualora se ne ravvisi l'opportunità/necessità, di concerto con l'appaltante, durante tutto il periodo di effettività dell'appalto.

4.10 AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Le modalità di accesso ai luoghi di lavoro per qualunque attività installazione, manutenzione, formazione, ecc. dovranno di prassi essere concordate con il DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità.

Il permesso all'accesso dovrà essere documentato e tracciabile per esempio attraverso una mail o l'utilizzo di un permesso di accesso.

Il permesso di lavoro/accesso dovrà essere utilizzato inoltre per la gestione degli accessi di tutti i subappaltatori/fornitori.

Il permesso di accesso è un documento che ha lo scopo:

- di ottimizzare il momento dell'intervento in maniera da ridurre al minimo le possibilità di interferenza
- di garantire sia all'Azienda Sanitaria che all'Appaltatore l'ufficialità dell'accesso ovvero che questo è stato concordato con il DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità.

Occorrerà accordarsi con DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità per la consegna e la verifica dei percorsi per raggiungere le postazioni di installazione tenendo sempre presente l'attività sanitaria e tutte le persone dipendenti e non che circolano nelle aree dell'azienda sanitaria.
Occorrerà tracciare gli accessi anche durante la fase di formazione che dovrà essere sempre documentata.

4.11 PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL' APPALTATORE

L'Azienda Sanitaria potrebbe chiedere all'appaltatore la redazione di eventuali procedure e/o istruzioni operative di sicurezza che dovranno essere condivise fra le parti.

4.12 PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ✓ Divieto di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
- ✓ Divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato, se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- ✓ Divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- ✓ Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- ✓ Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- ✓ Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- ✓ Divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- ✓ Divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- ✓ Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- ✓ Divieto a qualsiasi lavoratore presente in Azienda Sanitaria, pena l'allontanamento dal posto di lavoro, di assumere (prima e durante il lavoro) bevande alcoliche e qualsiasi altra sostanza di abuso che possa alterare il tono psichico durante l'orario di lavoro.
- ✓ Divieto di accedere in aree con presenza di pazienti affetti da patologie infettive trasmissibili per via aerea;
- ✓ Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- ✓ Obbligo di richiedere l'intervento del referente dell'Azienda Committente, in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- ✓ Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle strutture aziendali;
- ✓ Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali ove espressamente previsto;
- ✓ Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- ✓ Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

4.13 NELLE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE MERCI / MATERIALE:

- l'automezzo dovrà essere posizionato nel luogo indicato dal DEC/Dirigenti/Preposti/o chi ne fa le veci durante le attività di carico/scarico dovranno essere spenti i motori, fatto salvo particolari esigenze da concordare con il DEC/Dirigenti/Preposti/o chi ne fa le veci (a motore acceso lo scarico dei fumi deve essere convogliato verso l'alto);
- l'area di carico/scarico delle merci sarà definita dalle aziende sanitarie e concordata con il DEC/Dirigenti/Preposti/o chi ne fa le veci;
- l'appaltatore dovrà movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con mezzi propri ed adeguati, atti ad effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a persone o a cose;
- nelle operazioni di manovra degli automezzi e in caso di limitata visibilità, dovrà essere presente una persona a terra per fornire indicazioni all'autista;
- le attrezzature non targate utilizzate per la movimentazione delle merci, dovranno possedere l'autorizzazione da parte della motorizzazione civile per transitare all'esterno dei presidi ospedalieri nella pubblica via.

5 RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Per i rischi interferenziali si rinvia alla scheda di valutazione allegata, suscettibile di aggiornamenti, integrazioni e condivisioni con l'appaltatore.

5.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La formula per la valutazione dei rischi da interferenze utilizzata è la seguente: **$R_I = P_I \times D_I$**

Dove:

R_I = Rischio da interferenza;

P_I = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un'interferenza;

D_I = Gravità del danno potenziale provocato da un'interferenza

P_I - Probabilità				
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1(*)	2	3	4
	1	2	3	4

D_I – Gravità

Le categorie di probabilità sono le seguenti:

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	NON PROBABILE	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio.
2	POCO PROBABILE	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte.
3	PROBABILE	Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili
4	MOLTO PROBABILE	Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte

Le categorie di gravità sono le seguenti:

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	LIEVE	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio Lesioni con prognosi di pochi giorni
2	MEDIO	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisionale, trabattelli, scale a pioli, ecc.) Lesioni con prognosi fino a 40 giorni
3	GRAVE	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi ad utilizzare DPI Lesioni con prognosi oltre 40 giorni
4	MOLTO GRAVE	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC) Lesioni con inabilità permanente o morte

5.2 AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÁ DEL D.U.V.R.I.

Il DUVRI è un documento dinamico, le cui indicazioni/prescrizioni preliminari stabilite devono essere costantemente aggiornate dal Datore di lavoro Committente unitamente all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione da parte della stessa ditta il DUVRI diventerà esecutivo e qualsiasi modifica dovrà essere condivisa dalle parti.

6 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI D.U.V.R.I.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto."

LEGENDA:

GRADI DI RISCHIO		
Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
B	M	A

D.U.V.R.I. *(ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)*

Ambiente di lavoro	IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA						
Attività	**Argomento Rischio**	**Rischi Interferenti**	**Grado di rischio**	**Misure di tutela a carico del Committente**	**Misure di tutela a carico della Ditta appaltata**	**Tempi**	**Costi**
DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' (es.FORNITURA E INSTALLAZIONE DI….,SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI…ecc.)	Incendio	Innesco accidentale di fiamma Vie di uscita e uscite di emergenza ostruite	M	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni aziendali per la gestione delle emergenze	Informare gli operatori sui contenuti del PE dell'Azienda e delle istruzioni per la gestione dell'emergenza incendio dell'Azienda, evitare di ingombrare, depositare materiali e attrezzature lungo le vie di esodo. Accordarsi con il DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità per l'accesso ai locali.	Al momento della attivazione del contratto di appalto Al momento dell'intervento	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
	Agenti Biologici	Contatto accidentale o contaminazione con materiale biologico Esposizione ad agenti biologici a trasmissione aerea	B	Informazioni in merito agli ambienti dove è presente questo rischio Informazioni relative alle procedure, all'organizzazione e alle istruzioni operative aziendali	Formazione adeguata all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Accordarsi sempre con il DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità per l'accesso ai locali.		
	Macchine attrezzature impianti	Urti o schiacciamenti generati nel momento dell'installazione, o in caso di spostamenti di macchinari durante operazioni di manutenzione	B	Informazioni in merito agli ambienti dove verrà installata l'apparecchiatura	Adottare misure e cautele adeguate a ridurre o eliminare il rischio legato alla interazione con altre persone. Accordarsi con il DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità per le modalità di accesso al servizio e sfruttare lo sfasamento temporale e se possibile spaziale per effettuare le installazioni richieste, oltre a preventivi sopralluoghi per la verifica dei percorsi e degli spazi a disposizione. Circoscrivere, compartimentare ogni volta che lo si ritenga utile per limitare le eventuali interferenze.		

D.U.V.R.I. (*ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.*)

Ambiente di lavoro	IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA						
Attività	**Argomento Rischio**	**Rischi Interferenti**	**Grado di rischio**	**Misure di tutela a carico del Committente**	**Misure di tutela a carico della Ditta appaltata**	**Tempi**	**Costi**
DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' (es.FORNITURA E INSTALLAZIONE DI….,SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI…ecc.)	Rischio elettrico	Contatti indiretti o diretti con parti in tensione	B	Informazioni in merito alla conformita' degli impianti Indicazioni sulla adeguata collocazione delle attrezzature	Per evitare condizioni di sovraccarico agli impianti prendere accordi con il Servizio tecnico e, se previsto, con l'UO di Ingegneria Clinica. Segnalare immediatamente le eventuali anomalie riscontrate Utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, ecc.)e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ, o equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione. Utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte Non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni	Al momento della attivazione del contratto di appalto Al momento dell'intervento	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza
	Ambienti, posti di lavoro e passaggio	Rischi di cadute per scivolamento durante la percorrenza di pavimentazioni di locali, corridoi e zone di transito in genere, divenute sdrucciolevoli in svariate condizioni, sia di bagnato-umido che di asciutto	M	Sorveglianza sul rispetto delle disposizioni inerenti lo svolgimento delle lavorazioni delle imprese appaltatrici di pulizia, in particolare per quanto concerne: • osservanza ove possibile del criterio dello sfasamento temporale (es.lavaggio ordinario delle pavimentazioni oltre gli orari di esecuzione delle attività sanitarie, oppure evitare di lavare o pulire ad umido le superfici di calpestio in caso di compresenza di attività eseguite da altri appaltatori) • apposizione di apposita segnaletica in corrispondenza delle superfici bagnate o umide, e rimozione della stessa ad asciugamento avvenuto • garantire la pronta e frequente pulizia (anche su specifica richiesta/segnalazione) delle superfici pavimentate che tendono a diventare scivolose per l'eventuale accumulo consistente di polveri	Rammentare agli operatori la necessità di mantenere la massima concentrazione sui luoghi di intervento, prestando attenzione alla segnaletica sia permanente che provvisoria (es. cartelli a cavalletto posizionati dalle imprese di pulizia sulle pavimentazioni umide/bagnate) Raccomandazione di indossare in ogni occasione abbigliamento consono all'ambiente operativo, es. calzature in grado di assicurare sempre aderenza, pure sulle superfici costituite da materiale lapideo o derivato (es.marmo o gres porcellanato), che potrebbero risultare scivolose anche quando asciutte, per determinate suole di certe calzature	Al momento della attivazione del contratto di appalto Al momento dell'intervento	Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza

D.U.V.R.I. *(ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)*

Ambiente di lavoro	IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA						
Attività	**Argomento Rischio**	**Rischi Interferenti**	**Grado di rischio**	**Misure di tutela a carico del Committente**	**Misure di tutela a carico della Ditta appaltata**	**Tempi**	**Costi**
DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' (es.FORNITURA E INSTALLAZIONE DI….,SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI…ecc.)	**Rischio chimico**	**Sversamento accidentale** **Contatto o esposizione accidentale**	**B**	**Informazioni in merito agli ambienti dove è presente questo rischio** **Informazioni relative alle procedure, all'organizzazione e alle istruzioni operative aziendali** **Fornire procedura aziendale P143AUSLBO Comportamento in caso di spandimento accidentale di agente chimico pericoloso**	**Formazione adeguata all'uso dei dispositivi di protezione individuale** **Accordarsi sempre con il DEC/Dirigenti/Preposti/o chiunque ne abbia l'autorità per l'accesso ai locali**	**Al momento della attivazione del contratto di appalto** **Al momento dell'intervento**	**Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza**

6.2 ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza stimati per gli interventi presso le varie aziende sono riferibili alla ipotizzata sussistenza di uno o più fattori (riunioni di coordinamento, sfasamento temporale delle attività, imprevisti non preventivabili alla stesura del documento), e sono specificatamente riportati nella DOCUMENTAZIONE DI GARA

6.3 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO

Le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività di cui all'art. 26 comma 1, b) sono fornite in parte nel presente documento ed inoltre nel fascicolo informativo specifico che ogni ditta che concorre dovrà confermare di avere letto:

http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf

FIRMA PER PRESA VISIONE PER L'APPALTATORE
Datore di Lavoro ex art.2 D.Lgs 81/08
oppure
altro Soggetto delegato dal Datore di Lavoro

*firma digitale*_____

7 ALLEGATO 1 – ARTICOLO CONTRATTUALE SULL'INFORMAZIONE

(Avvenuta informazione sui rischi presenti)
L'appaltatore/subappaltatore/somministratore, lavoratore autonomo nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver ricevuto copia del Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (**DUVRI**) che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti. Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi. L'appaltatore/subappaltatore/somministratore/lavoratore autonomo con la sottoscrizione del contratto solleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.

PER L'APPALTATORE
Datore di Lavoro ex art.2 D.Lgs 81/08
oppure
altro Soggetto delegato dal Datore di Lavoro

*firma digitale*_____